



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 03/07/2015

Oggetto : DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE IN FORMA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SECONDO IL R.D. 639/1910

L'anno duemilaquindici , addì tre del mese di luglio alle ore 11.15 nella Sede dell'Ente, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

Risultano :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	DEMOLLI CARLO MARIA	Assessore Effettivo	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Assessore Effettivo	X	
4	PERAZZOLO GIUSEPPE	Assessore Effettivo	X	
5	TOMASINI ANDREA LUIGI	Assessore Esterno	X	
			5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa BURZATTA ANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza CASSANI DIMITRI, nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 03/07/2015 ad oggetto : DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE IN FORMA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SECONDO IL R.D. 639/1910

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che le somme dovute al Comune e non versate dal contribuente, entro i termini indicati nell'avviso di accertamento, devono essere riscosse coattivamente;
- che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniale degli EE.LL assume forme e modalità diverse a seconda del soggetto che attua l'azione di recupero del credito;
- che a decorrere dal 1° gennaio 1998 per effetto del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ogni Ente può esercitare la facoltà di gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate;
- che tale facoltà è esercitabile per mezzo dell'Ingiunzione Fiscale c.d. "rafforzata", disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i., la quale riassume in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto, la cui sottoscrizione è di competenza del Funzionario Responsabile delle entrate non riscosse;
- che per applicare regolarmente il procedimento di notifica degli atti di recupero coattivo relativi alle entrate di propria competenza non riscosse, l'Ente applica quanto sancito dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890, considerato che l'Ingiunzione Fiscale è un titolo esecutivo e di precetto;

CONSIDERATO:

- che questa Amministrazione Comunale, in virtù delle facoltà concesse dalla normativa vigente in merito, provvede autonomamente alla gestione delle entrate di propria competenza impiegando risorse appositamente dedicate alle attività di riscossione ordinaria ed alle conseguenti attività accertative, ognuna delle quali può garantire una consolidata esperienza in merito;
- che per poter garantire il completamento del servizio appare necessario impiegare risorse per le attività esclusivamente finalizzate al recupero coattivo delle entrate non ancora riscosse;
- che anche per la fase di recupero coattivo delle entrate di competenza dell'Ente è necessario dotare la struttura delle risorse necessarie, affinché tali attività siano svolte con la massima efficacia, efficienza ed economicità;
- che al momento la struttura risulta essere carente di risorse strumentali e tecniche necessarie affinché la procedura di recupero sia applicata adeguatamente, in particolare per quanto riguarda le operazioni di stampa, postalizzazione e rendicontazione delle attività di notifica degli atti di recupero coattivo prodotti dall'Amministrazione Comunale;
- che così come già previsto dal D.L. 209/2002 (convertito dalla Legge 265/2002) e successivamente confermato dal disposto normativo combinato della lettera gg) quater dell'art. 7, comma 2 del D.L. 13/05/2011, n. 70, conv. con modificazioni, in L. 12/07/2011, n. 106 e Art. 9, comma 4 del D.L. 174/2012 così come convertito in L. n. 213/2012, è previsto che i Comuni, dal 01/01/2014, "possono effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare";

PRESO ATTO :

- che la Società Consul Informatica SrL con sede a Torino (P.IVA/C.F. 11073950013), regolarmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) nella sezione Gestione documentale Coattiva ha presentato una specifica offerta in data 22.06.2015, che prevede la fornitura di un supporto tecnico-informatico adeguato agli obiettivi di riscossione coattiva diretta che l'Ente si prefigge poiché garantisce il controllo dello stato di avanzamento delle singole posizioni di morosità ;
- che l'Ente deve comunque procedere all'approvazione delle spese a carico del debitore (vedi tabella A e B del Decreto del 21 novembre 2001 n. 429 del Min. Economia e Finanze) e degli altri costi da sostenere per la

elaborazione e la gestione dell'Ingiunzione Fiscale e di tutti gli altri atti legati alle singole fasi e delle relative spese postali che l'Ente sostenere per la notifica degli stessi;

- che si rende pertanto necessario stabilire una quota relativa alle spese di procedimento da porre a carico a ciascun soggetto e da indicare su ogni singolo atto in ogni singola fase per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a/r l'avviso di avvenuto deposito (CAD);

- la Legge n. 31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);

- Le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza, dalla Legge n. 31/2008 e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 dicembre 2012 (pubblicata su G.U. n. 1 del 02.01.2013), in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di € 7,20) provvedono all'invio, al verificarsi del caso: della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 4,30, della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,60;

RITENUTO :

- che la richiamata offerta della società Consul Informatica Srl prevede l'esecuzione della procedura tecnica-informatica completa per tutte le fasi di notifica della Ingiunzione Fiscale e delle successive fasi cautelari ed esecutive e che i costi riportati sono spese di procedura addebitabili al contribuente, comprese le spese di notifica;

- che l'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, comportanti le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale spese di notifica con CAD o CAN relative ad ogni singolo atto di recupero coattivo, siano i seguenti:

a) spese di notifica

- Notifica di atto di diffida/messa in mora/avviso da eseguire tramite raccomandata a.r. = € 4,30

- Notifica di atto di Ingiunzione Fiscale/ Atto di Pignoramento tramite Atto Giudiziario = € 10,30

b) spese di procedimento amministrativo per il Recupero Coattivo da eseguire tramite lo strumento ex. RD 639/10:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - Atto di accertamento da inviare tramite raccomandata a.r. /Sollecito di pagamento (c.d. Messa in Mora) Pre Ingiunzione Fiscale – prezzo per singolo provvedimento emesso, | € | 2,00 |
| - Ingiunzione fiscale - prezzo per singolo provvedimento emesso, | € | 4,00 |
| - Predisposizione ed invio Sollecito ex. D.L. 70/11 (costo unitario) e contestuale verifica e profilazione del contribuente | € | 3,00 |
| - Fermo amministrativo – prezzo per singolo provvedimento emesso – comprensivo del flusso informatico per l'iscrizione al PRA del fermo, la stampa del provvedimento e la sua postalizzazione | € | 4,00 |
| - Revoca fermo amministrativo | € | 2,50 |
| - Lettera di richiesta di dichiarazione stragiudiziale al terzo per pignoramento presso terzi | € | 4,00 |
| - Pignoramento presso terzi | € | 9,00 |

c) spese di procedura esecutiva di cui alla tabella A e B del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia del 21 novembre 2001 n. 429

VISTO il Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 novembre 2001;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Per quanto innanzi, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione degli atti di recupero e delle conseguenti azioni di recupero coattivo, di fissare le spese di procedura e di notificazione da addebitare ai contribuenti morosi, nella misura che segue:

a) spese di notifica

- Notifica di atto di diffida/messa in mora/avviso da eseguire tramite accomanda a.r. = € 4,30
- Notifica di atto di Ingiunzione Fiscale/ Atto di Pignoramento tramite Atto Giudiziario = € 10,30

b) spese di procedimento amministrativo per il Recupero Coattivo da eseguire tramite lo strumento ex. RD 639/10:

- Atto di accertamento da inviare tramite raccomandata a.r. /Sollecito di pagamento (c.d. Messa in Mora) Pre Ingiunzione Fiscale – prezzo per singolo provvedimento emesso, € 2,00
- Ingiunzione fiscale - prezzo per singolo provvedimento emesso, € 4,00
- Predisposizione ed invio Sollecito ex. D.L. 70/11 (costo unitario) e contestuale verifica e profilazione del contribuente € 3,00
- Fermo amministrativo – prezzo per singolo provvedimento emesso – comprensivo del flusso informatico per l'iscrizione al PRA del fermo, la stampa del provvedimento e la sua postalizzazione € 4,00
- Revoca fermo amministrativo € 2,50
- Lettera di richiesta di dichiarazione stragiudiziale al terzo per pignoramento presso terzi € 4,00
- Pignoramento presso terzi € 9,00

c) spese di procedura esecutiva di cui alla tabella A e B del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia del 21 novembre 2001 n. 429

3) DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive di notifica e di procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo ad altre disposizioni normative relative alle fase di recupero coattivo diretto di competenza del comune di Casorate Sempione (VA), avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle posizioni di morosità;

- 4) DI STABILIRE che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso in cui per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;
- 5) DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
- 6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili incaricati, per gli atti di rispettiva competenza.
- 7) DICHIARATE la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134- comma 4 – del D. Lgs 18.08.2000 n 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 03/07/2015

OGGETTO:

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE IN FORMA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SECONDO IL R.D. 639/1910

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Fto ROBERTA FERRARI

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Ragioniere Capo

Fto ROBERTA FERRARI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto CASSANI DIMITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa BURZATTA ANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa BURZATTA ANNA

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dr.ssa BURZATTA ANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
BURZATTA ANNA